



San Benedetto del Tronto (AP)

Il Giudice di pace di San Benedetto del Tronto accoglie il ricorso e condanna la Prefettura alle spese legali Il Comune revoca l'ordinanza anti-camper

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei riguardi del Comune di San Benedetto del Tronto che con determinazione dirigenziale n. 261 del 28 aprile 2004 ha istituito illegittimamente un '*divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, per caravan ed autocaravan in Via delle Tamerici tratto compreso tra Via dei Tigli e la radice del molo sud su ambo lati*'.

Novembre 2011: una camperista è stata sanzionata a causa del divieto

Con l'assistenza degli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, l'opposizione alla sanzione è stata accolta dal Giudice di pace di San Benedetto del Tronto dopo che la Prefettura di Ascoli Piceno l'aveva respinta raddoppiando la sanzione da 39,00 a 78,00 euro oltre 19,00 euro a titolo di spese di notifica. La Prefettura è stata altresì condannata al pagamento delle spese legali nella misura di 200,00 euro.

Una condanna che pesa due volte sulle spalle del cittadino:

- La prima perché si tratta di un importo irrisorio che non ristora il cittadino degli oneri e dei costi sostenuti per la tutela dei propri interessi e diritti.
- La seconda perché si tratta comunque di denaro che la pubblica amministrazione - e quindi la collettività - dovrà sborsare e per giunta a causa di un contenzioso evitabile.

Infatti, la Prefettura di Ascoli Piceno era a conoscenza della circolare prot. n. 277 del 14 gennaio 2008 con la quale il Ministero dell'Interno ha recepito e diffuso a tutti gli Uffici territoriali del Governo, la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 31543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Con la suddetta circolare, il Ministero dell'Interno precisava che '*Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12*'.

Nonostante ciò, la Prefettura di Ascoli Piceno ha respinto il ricorso della camperista costringendola a rivolgersi al Giudice di pace.

E il Comune di San Benedetto di Tronto?

Neppure l'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha brillato per efficienza, trasparenza, economicità.

Dopo aver appreso dell'esistenza del divieto di sosta alle autocaravan in via delle Tamerici, l'Associazione si è attivata prontamente chiedendo al Comune il provvedimento istitutivo della segnaletica. In risposta alla prima istanza, il Comune ha chiesto 5,80 euro a titolo di costi di ricerca e trasmissione del provvedimento istitutivo della segnaletica *anti-camper*.

Dopo aver sollecitato l'utilizzo della tecnologia telematica e richiesto i provvedimenti con i quali erano stabilite le tariffe per la ricerca e la trasmissione degli atti amministrativi, il Comune precisava che i costi dell'accesso erano stati erroneamente calcolati e che, in realtà, erano pari a euro 10,40.

Acquisito il provvedimento istitutivo della segnaletica - determinazione dirigenziale n. 261/2004 - si chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esaminarne il contenuto. Con nota prot. n. 1361 del 04 marzo 2012, il Ministero invitava il Comune di San Benedetto del Tronto a revocare la determinazione dirigenziale n. 261/2004 e a rimuovere la segnaletica.

Con ordinanza n. 443 del 30 maggio 2013, il Comune di San Benedetto del Tronto ha revocato la determinazione dirigenziale n. 261/2004.

ARTICOLI PUBBLICATI

Nuove Direzioni. Cittadino e viaggiatore, numero 8 del 2012, pag. 3

Per leggerlo aprire: http://www.nuovedirezioni.it/swf_num.asp?num=8&startPage=5

A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre. Al camperista che incontrate, informatelo sulle nostre azioni e, se non ci conosce, farsi dare il suo indirizzo completo e la targa della autocaravan in modo da potergli inviare in omaggio almeno una rivista.

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di San Benedetto del Tronto.

12 novembre 2011

Una camperista viene sanzionata per aver sostato in via delle Tamerici, nel Comune di san benedetto del Tronto (AP) ove vige il divieto di sosta alle autocaravan.

28 novembre 2011

Si chiede al Comune di San Benedetto del Tronto di fornire copia del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via delle Tamerici.

31 dicembre 2011

Il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto, Dr. Pietro D'Angeli in risposta all'istanza di accesso del 28 novembre 2011 precisa che *'deve essere anticipatamente versata la somma di €5,80 (euro cinque/80) sul c.c.p. n. 14045637 intestato al Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio Tesoreria con causale 'diritti di copia atti amministrativi'. Si prega di trasmettere copia dell'attestazione del versamento effettuato al numero fax sopra riportato o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica federicip@comunesbt.it'.*

1° gennaio 2012

In risposta alla nota del Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto del 31 dicembre 2011 si precisa che:

- l'art. 3-bis legge n. 241/1990 e l'art. 13 D.P.R. n. 184/2006 assicurano l'esercizio telematico del diritto di accesso;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) sancisce il diritto all'uso delle tecnologie e l'art. 12 del medesimo decreto legislativo disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa;
- l'art. 30 dello statuto del Comune di San Benedetto del Tronto stabilisce che *'Il Comune al fine di contribuire ad una corretta politica di comunicazione ed informazione dei cittadini adotta tutti gli strumenti, anche di natura informatica, ritenuti necessari per la diffusione degli atti amministrativi adottati dagli organi comunali e dagli uffici, nonché per la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dal comune e agli adempimenti cui sono tenuti i cittadini'*;
- il Comune di San Benedetto del Tronto dispone di un sito internet nel quale, peraltro, si attesta il superamento del requisito di accessibilità ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 75/2005;
- il Comune di San Benedetto del Tronto dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata e gli addetti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e della Polizia municipale dispongono di un indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Alla luce di tali precisazioni si chiede al Comune di San Benedetto del Tronto di pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via delle Tamerici e di trasmettere i provvedimenti che stabiliscono la misura dei diritti di ricerca e di riproduzione dei documenti amministrativi.

4 gennaio 2012

Il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto invia - eccezionalmente - la determinazione dirigenziale n. 261/2004:

- evidenziando che l'amministrazione conosce l'art. 3-bis legge n. 241/1990 così come l'art. 13 D.P.R. n. 184/2006 per non parlare dello statuto comunale e garantisce di apprezzare l'uso degli strumenti informatici che nella maggior parte dei casi rappresenta una semplificazione;
- dichiarando di non capire *'come la comunicazione del 31 dicembre possa essere letta nel senso di una pretesa indisponibilità ad utilizzare il canale telematico (che peraltro lei indicava nella sua richiesta di accesso come del tutto alternativo rispetto all'invio della copia dell'atto via fax o per posta ordinaria). La nostra comunicazione si limitava semplicemente ad indicare il costo del rilascio e, se errore c'è stato, questo ha riguardato proprio l'ammontare dei costi che qui si rettificano'*.
- Precisando che i costi di rilascio del provvedimento richiesto con istanza di accesso del 28 novembre 2011 erano da determinare in base alla delibera di giunta n. 268 del 29 dicembre 2011 e ammontavano, in realtà, a 10,40 euro.

9 gennaio 2012

In risposta alla nota del Comandante della Polizia municipale del 04 gennaio 2012:

- si precisa che le norme in tema di uso degli strumenti informatici erano richiamate per evidenziare che la pubblica amministrazione è tenuta a farne uso assicurando in tal modo il gratuito accesso agli atti amministrativi;
- si evidenzia l'irrilevanza del richiamo alla delibera di giunta n. 268 del 29 dicembre 2011 adottata successivamente all'istanza di accesso e dunque non applicabile al caso di specie;
- s'insiste nella richiesta dei provvedimenti con i quali si determinava e motivava la misura dei diritti di ricerca e riproduzione dei documenti amministrativi nonché degli eventuali atti in essi richiamati e allegati.
- si invita l'amministrazione a esaurire integralmente l'istanza di accesso del 28 novembre 2011 con la quale si richiedevano gli atti richiamati e/o allegati ai provvedimenti istitutivi della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan nel Comune di San Benedetto del Tronto. Infatti, la determinazione dirigenziale R.O. 261/TS del 28 aprile 2004 richiama l'ordinanza n. 91 del 13 agosto 2001 della quale si restava in attesa.

21 gennaio 2012

Con nota prot. 3457 del 21 gennaio 2012, il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto si limita a ribadire *'la richiesta di €10,40 quale tariffa vigente al momento della trasmissione dell'atto a titolo di 'diritto di ricerca' ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 268/2011; lo stesso dicasi per il rilascio di copia dell'ordinanza n. 91 del 13 agosto 2001. Si fa peraltro presente che l'analoga tariffa vigente per il 2011 era di 0,10 così come fissata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 318/2010...in caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, non si applicheranno ulteriori costi di spedizione'*.

16 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la conformità della determinazione dirigenziale n. 261/2004 al codice della strada, al relativo regolamento e alle direttive ministeriali e di adottare ogni conseguente provvedimento di legge.

6 febbraio 2012

La Polizia municipale di San Benedetto del Tronto notifica alla camperista il verbale emesso il 12 novembre 2012.

3 aprile 2012

Per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, la camperista ricorre alla Prefettura di Ascoli Piceno per l'annullamento del verbale.

16 ottobre 2012

La Prefettura di Ascoli Piceno respinge il ricorso della camperista e raddoppia la sanzione: da 39,00 a 78,00 euro oltre 19,00 euro a titolo di spese di notifica.

13 novembre 2012

Per il tramite degli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, la camperista ricorre al Giudice di pace di San Benedetto del Tronto per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ascoli Piceno.

4 marzo 2013

Con nota prot. n. 1361 del 04 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ravvisati molteplici profili di illegittimità della determinazione dirigenziale n. 261/2004, invita il Comune di San Benedetto del Tronto a revocare il provvedimento e rimuovere la segnaletica.

13 marzo 2013

L'Associazione chiede al Comune di San Benedetto del Tronto il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca della determinazione dirigenziale n. 261/2004 e la rimozione della segnaletica.

22 marzo 2013

Il Giudice di pace di San Benedetto del Tronto accoglie il ricorso della camperista, annulla l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Ascoli Piceno e condanna l'amministrazione al pagamento di 200,00 euro a titolo di spese legali.

18 maggio 2013

L'Associazione sollecita una risposta all'istanza del 13 marzo 2013.

20 giugno 2013

Il Comune di San Benedetto del Tronto comunica che con provvedimento dirigenziale n. 443 del 30 maggio 2013 è stata revocata la determinazione n. 261/2004.